SENTENZA DELLA CORTE
DEL 13 DICEMBRE 1984 [1]

Sig.ra Meyer, in Hansen, contro Comitato economico e sociale

«Dipendente — Passaggio dalla "trafila B segreteria" alla "trafila B classico"»

Causa 14/84

Massime

1. *Dipendenti — Carriera — Corrispondenza fra il grado ed il posto — Impieghi tipo — Passaggio dalla «trafila B segreteria» alla «trafila B classico» — Modalità (Statuto del personale, Allegato I. A)*

2. *Ricorso d'annullamento — Ricorso divenuto senza oggetto — Non luogo a provvedere*

Nella causa 14/84,

SIG.RA MEYER, IN HANSEN, dipendente del Comitato economico e sociale, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, con studio ivi, Centre Louvigny, 34 B IV, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, rappresentato dal sig. Marius Simond, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Hamilius, 11, boulevard Royal,

convenuto,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione del segretario generale del Comitato economico e sociale in data 1° luglio 1983, recante trasferimento della ricorrente, solo nella parte in cui viene tenuta ferma la qualifica di vice assistente di segreteria,

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (terza sezione)

composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: D. Louterman, amministratore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi ed argomenti delle parti si possono così riassumere:

I — Gli antefatti

A — Considerazioni preliminari sulle nozioni di «trafile» o impieghi-tipo nella categoria B

— All'inizio degli anni 1970 il Consiglio, informato della situazione delle segretarie o agenti tecnici la cui carriera era limitata alla categoria C e che potevano essere promossi in B solo mediante concorso, decideva di creare delle «trafile» diverse in seno alla categoria B:

— i «B classici» (Bc, destinati ad effettuare lavori amministrativi e d'ufficio);

— i «B segreteria» (Bs, che si dedicano essenzialmente a lavori di segreteria e di dattilografia);

— i «B tecnici» (Bt, incaricati di svolgere compiti di carattere tecnico).

È questo il motivo per cui nell'allegato IA dello statuto, relativo alla corrispondenza fra gli impieghi-tipo e le carriere di ciascuna delle categorie e nel ruolo linguistico, contemplata dall'art. 5, n. 4, dello statuto, esaminando la struttura della categoria B si constata, a proposito della descrizione degli impieghi-tipo e nell'ambito delle carriere B 2/B 3 e B 5/B 4, l'esistenza di tre tipi di posti: assistente, assistente tecnico e assistente di segreteria.

Secondo la nota a piè di pagina n. 2, il numero dei posti corrispondenti a questi impieghi tipo è fissato esplicitamente e limitativamente nella tabella dell'organico allegato al bilancio di ciascuna istituzione.

L'incidenza di questa distinzione è nulla per quanto riguarda la situazione statutaria e pecuniaria degli interessati. Viceversa, le possibilità di carriera sono più favorevoli per i B classici i quali, a partire dalla carriera B 5/B 4, pare accedano più facilmente alla carriera B 2/B 3

e sono i soli che possono aspirare al grado B 1.

— Appunto questa differenza di possibilità di carriera ha dato origine alla presente lite.

B — Gli antefatti propriamente detti

La sig.ra Hansen-Meyer, assunta dal Comitato economico e sociale in qualità di dattilografa col grado C 5 il 4 giugno 1968, veniva assegnata, l'11 novembre 1969, come segretaria alla divisione B del Comitato economico e sociale indi dal 1° giugno 1973 al 1° novembre 1978 alla sezione «Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione».

Nel 1978 veniva nominata segretaria principale presso la direzione A e raggiungeva il grado 1 della categoria C.

Nel frattempo aveva vinto il concorso B/25/74, bandito per la costituzione di una riserva di vice assistenti (posti B «classici»).

Il 18 dicembre 1979, in mancanza di posti vacanti in B «classico», chiedeva la nomina ad un posto di vice assistente di segreteria (posto B «segreteria» presso la segreteria della Direzione A.

Essa veniva nominata vice assistente di segreteria (posto Bs) a partire dal 1° febbraio 1980 col grado B 5, 4° scatto.

Per motivi non del tutto chiari, e sui quali le parti contrastano, il 12 giugno 1980, la ricorrente chiedeva al segretario generale di essere trasferita in un altro ufficio.

L'8 marzo 1982, a richiesta del Presidente del gruppo III della segreteria generale, il quale desiderava provvedere al corretto funzionamento della sua segreteria (il quale, nell'organigramma del 1982 non disponeva ancora di un posto di vice assistente, a differenza degli altri due gruppi) la sig.ra Barbesta, vice assistente (posto B «classico» dell'ufficio «Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione» (Divisione della segreteria dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza) veniva provvisoriamente messa a disposizione di detto gruppo.

Diveniva quindi possibile togliere la Hansen-Meyer dal posto di vice assistente di segreteria (posto Bs) che essa occupava presso la direzione A, onde assegnarla all'ufficio Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione. Si provvedeva a questa messa a disposizione con provvedimento 11 marzo 1982, n. 534/1 e con effetto dal 15 marzo 1982.

Dato che le autorità di bilancio avevano concesso un nuovo posto di categoria B «classico» al Comitato economico e sociale e questo l'aveva assegnato alla segreteria del gruppo III, il segretario generale del Comitato economico e sociale desiderava chiarire una situazione che era divenuta confusa e che rendeva impossibile assegnare un dipendente ad un posto di vice assistente di segreteria della direzione A. Perciò, secondo le allegazioni del Comitato economico e sociale, allegazioni contestate dalla ricorrente, allo scopo di far corrispondere il più possibile l'organigramma (tabella dei posti) alla realtà, nell'interesse del servizio e, infine, tenuto conto della domanda, formulata dalla Hansen-Meyer, di lasciare definitivamente la direzione A, il segretario generale decideva:

— di modificare l'organico della segreteria generale con decisione 1° luglio 1983 n. 306/83/A, scambiando i due posti, cioè classificando in B 5/4 «classico» il posto B 5/4 «segreteria» già assegnato al gruppo III, e classificando invece in B 5/4 «segreteria» il

posto B 5/4 «classico» già assegnato all'ufficio Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione;

— di comandare la Barbesta al nuovo posto B 5/4 «classico» assegnato alla segreteria del gruppo III (decisione 1° luglio 1983, n. 316/83/A;

— infine, di trasferire la Hansen-Meyer, con la stessa qualifica di vice assistente di segreteria, al nuovo posto B 5/4 «segreteria» attribuito all'ufficio Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione (decisione 1. 7. 1983, n. 317/83/A).

La ricorrente impugna appunto quest' ultima decisione, solo nella parte in cui tiene ferma la qualifica di vice assistente di segreteria, mentre il trasferimento non è di per sé contestato.

Il reclamo proposto in questo senso dalla ricorrente il 18 luglio 1983 veniva respinto dal segretario generale con provvedimento in data 11 ottobre 1983.

Infine, avendo il bilancio 1984 del Comitato economico e sociale consentito l'assegnazione di un posto B 5/4 «classico» all'ufficio Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione, la Hansen-Meyer, come il segretario generale aveva del resto promesso, veniva nominata a detto posto come vice assistente (posto B classico) con provvedimento 24 maggio 1984, di cui il Comitato economico e sociale ha fatto menzione, per la prima volta, nella controreplica.

II — La fase scritta e le conclusioni delle parti

Con atto registrato nella cancelleria della Corte l'11 gennaio 1984, la ricorrente ha proposto un ricorso contro il Comitato economico e sociale. Nell'ultima versione delle conclusioni, la *ricorrente* chiede alla Corte:

— di annullare la decisione 1° luglio 1983, n. 317/83/A, del segretario generale del Comitato economico e sociale, solo nella parte in cui viene tenuta ferma la qualifica di vice assistente di segreteria, ma senza contestare il trasferimento in sé;

— statuire che spetta al Comitato economico e sociale adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione, cioè, «indicare che la ricorrente è vice assistente, B 4/B 5, mentre il grado è B classico».

— di annullare la decisione 1° luglio 1983, n. 306/83/A, recante modifica dell'organigramma;

— di disporre la prova testimoniale su un certo numero di fatti relativi alla sua assegnazione all'ufficio archivi;

— di ingiungere alla controparte di esibire un certo numero di documenti, in particolare quelli relativi ai problemi di carriera dei B «classici» e dei B «segreteria»;

— di condannare il Comitato economico e sociale alle spese.

Il *Comitato economico e sociale* chiede alla Corte:

— di respingere il ricorso;

— di condannare la ricorrente alle spese.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La ricorrente e il Comitato economico e sociale sono stati tuttavia invitati a rispondere, prima dell'udienza ad un quesito.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sulla ricevibilità

Il Comitato economico e sociale ha sollevato tre eccezioni di irricevibilità.

1. Impugnazione diretta contro un provvedimento interno non impugnabile

a) Secondo il *Comitato economico e sociale,* la ricorrente in realtà contesta l'organigramma e la modifica che ne è stata fatta, in quanto chiede che il provvedimento impugnato sia corretto nominandola vice assistente («B classico») qualifica che essa non ha mai avuto e che il bilancio impediva di attribuirle.

Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'organigramma di un'istituzione non può essere impugnato.

b) La *ricorrente* ricorda di non chiedere altro che la regolarizzazione della situazione, cioè di essere assegnata ad un posto «B classico» in tale qualità e precisa di contestare effettivamente la modifica dell'organigramma per i motivi indicati sotto.

2. Mancanza d'interesse ad agire

a) Secondo il *Comitato economico e sociale,* la ricorrente non ha interesse ad agire in quanto è sempre stata vice assistente di segreteria (posto Bs), poteva essere trasferita, con tale qualifica, all'ufficio Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione e non aveva alcun diritto di ottenere un posto «B classico». A parte ciò, le sue aspettative di promozione in questa «trafila» «B classico» non sono diminuite dalla decisione impugnata, giacché essa conserva la possibilità di candidarsi a tutti i posti vacanti di detta trafila.

b) La *ricorrente* ribatte che i suoi interessi sono stati lesi giacché essa poteva essere nominata ad un posto «B classico», con tale qualifica, che la riserva di assunzione in «B classico» alla quale essa appartiene non ha durata indefinita, che essa potrà essere valutata solo nella qualifica di «B segreteria» e che la sua carriera non si è svolta in modo lineare nella «trafila B classico». Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte ha il diritto di conoscere in anticipo l'incidenza dei fattori che possono influire sulla sua carriera.

3. Scadenza del termine

a) Infine, secondo il *Comitato economico e sociale,* il ricorso è stato proposto oltre il termine, giacché la ricorrente, messa a disposizione dell'ufficio Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione dall'11 marzo 1982 non ha mai fatto obiezioni circa la corrispondenza tra le sue mansioni ed il suo grado fino al reclamo del 18 luglio 1983.

b) La *ricorrente* ribatte che non vi era motivo che proponesse reclamo contro un provvedimento preparatorio e transitorio il quale, in quanto tale, non le recava danno.

B — Nel merito

All'inizio erano stati dedotti quattro mezzi. In seguito basandosi sull'art. 42, § 2, del regolamento di procedura, la ricorrente, tenuto conto della produzione da parte del Comitato economico e sociale della decisione n. 306/83/A recante modifica dell'organigramma, ha dedotto nella replica tre nuovi mezzi.

1. Il primo mezzo riguarda la trasgressione della descrizione delle mansioni ed attribuzioni proprie di ciascun impiego adottata con decisione dell'ufficio di presidenza in data 28 aprile 1964 e della decisione del Comitato economico e sociale 27 marzo 1984, n. 657/74/4, come pure, in quanto occorra, dell'art. 5, n. 4, 2° comma, dello statuto.

a) La *ricorrente* sostiene che le mansioni che le sono state assegnate, quali si desumono dall'avviso di vacanza relativo al posto che essa occupa, sono incontestabilmente mansioni di vice assistente, non già di vice assistente di segreteria.

Da quanto è stato creato, infatti, il posto di vice assistente dell'ufficio Archivi è un posto B «classico» come si desume dall'avviso di posto vacante 14 agosto 1976, n. 31/76.

L'autorità che ha il potere di nomina non poteva quindi nominarla ad un posto di vice assistente, pur conservandole la qualifica di vice assistente di segreteria.

b) Il *Comitato economico e sociale* ricorda i motivi che hanno causato la modifica dell'organigramma e precisa che assegnando la ricorrente ad un posto di vice assistente di segreteria, resosi vacante presso l'ufficio Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione, il segretario generale non intendeva modificare le caratteristiche delle mansioni di questo ufficio. A parte ciò, per i gradi di base della categoria B è necessaria la «permeabilità», tanto nell'interesse del servizio, quanto nell'interesse dei dipendenti ed i compiti di coordinamento nelle direzioni operative non sono di livello molto diverso da quelle dell'ufficio archivi.

2. Il secondo mezzo riguarda la trasgressione dell'avviso di posto vacante 14 aprile 1976, n. 31/76, il quale descrive le mansioni del posto di vice assistente dell'ufficio Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione.

A sostegno di questo mezzo la ricorrente svolge gli stessi argomenti addotti a sostegno del primo mezzo ed il Comitato economico e sociale ribatte nello stesso modo.

3. Il terzo mezzo riguarda la trasgressione dello schema organizzativo per il 1983.

a) La *ricorrente* sostiene che questo organigramma contemplava per l'ufficio archivi un posto B 4/5 di vice assistente, non già un posto di vice assistente di segreteria. Questo mezzo è stato dedotto quando la ricorrente ignorava la modifica arrecata all'organigramma dalla sopra menzionata decisione 1° luglio 1983.

b) Il *Comitato economico e sociale* ribatte che l'organigramma non ha potuto essere trasgredito, giacché l'assegnazione della ricorrente corrisponde appunto all'organigramma modificato da detta decisione 1° luglio 1983.

4. Il quarto mezzo, dedotto in subordine, riguarda la trasgressione dell'art. 7, n. 1, dello statuto, il quale dispone l'assegnazione di ciascun dipendente ad un posto della sua categoria e del suo ruolo corrispondente al suo grado.

a) La *ricorrente* sostiene che le «trafile» B classico», B «tecnico» e B «segreteria» sono in realtà dei veri ruoli distinti e che, stando così le cose, non vi può essere alcuna «permeabilità» fra di essi. Di conseguenza, avendo vinto un concorso B «classico» ed essendo stata assegnata ad un posto di vice assistente, essa doveva avere la qualifica di vice assistente, non già quella di vice assistente di segreteria. Essa è inoltre lesa da questa assegnazione, giacché la «trafila» B 5 si ferma alla carriera B 2/ B 3 mentre la «trafila» B «classico» porta al grado B 1.

b) Il *Comitato economico e sociale* ribatte che il posto presso l'ufficio Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione corrisponde perfettamente alla categoria ed al grado della ricorrente, cioè a quello di un dipendente della B 5/4 e che i compiti affidati alla ricorrente in detto ufficio non erano di livello superiore a quelli che essa svolgeva in precedenza nel grado Bs 5/4. Vi era quindi equivalenza fra il grado e il posto. Inoltre, le «trafile» B «classico» e B «segreteria» non sono dei ruoli, ma corrispondono ad «impieghi-tipo». Del resto, se così non fosse, la ricorrente avrebbe perso qualsiasi diritto ad essere nominata in «B classico».

5. Il quinto mezzo (mezzo nuovo) riguarda la trasgressione dell'art. 25 dello statuto del personale.

a) La *ricorrente* fa carico al Comitato economico e sociale di non aver pubblicato, né affisso, né portato a sua conoscenza la decisione 1° luglio 1983, recante modifica dell'organigramma, la quale era per lei lesiva.

b) Il *Comitato economico e sociale* ribatte che l'organigramma di un'istituzione, adottato allo scopo di garantire il funzionamento degli uffici, non è decisione individuale ai sensi dell'art. 25 dello statuto e non deve quindi essere pubblicata né affissa.

6. Il sesto mezzo (mezzo nuovo) riguarda l'incompetenza del segretario generale a procedere alla modifica della tabella dei posti dell'organigramma.

a) La *ricorrente* sostiene che il segretario generale è competente unicamente ad adottare provvedimenti d'esecuzione, nell'interesse del servizio, della decisione iniziale che stabilisce l'organigramma, ma che esso non può sostituirsi all'ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale il quale è il solo competente ad adottare lo schema organizzativo ed a modificarlo.

b) Il *Comitato economico e sociale* ribatte che, con la decisione 23 febbraio 1983, n. 72/83/A, il segretario generale aveva ricevuto una delega di poteri per adeguare, in relazione all'interesse del servizio l'organizzazione della segreteria. Esso l'ha fatto entro i limiti dei poteri attribuitigli dal regolamento interno, in particolare dall'art. 57 di questo.

7. Il settimo mezzo (mezzo nuovo) riguarda lo sviamento di potere che vizierebbe il complesso delle decisioni sopra menzionate recanti modifica dell'organigramma, il comando della sig.ra Barbesta e il trasferimento della ricorrente.

a) La *ricorrente* deduce che la «perdita» volontariamente subita dal Comitato economico e sociale, di un posto B 4 nella «trafila classica», i provvedimenti adottati nei confronti della Barbesta i quali non si spiegano con l'interesse del servizio, ma con una «politica personalizzata», la segretezza dei provvedimenti adottati sono indizi rivelatori dello sviamento di potere. Essa si offre di provarlo mediante testimoni.

b) Il *Comitato economico e sociale* si adopera a confutare questa tesi rilevando che il complesso delle decisioni adottate è stato emanato nell'interesse del servizio, tenendo conto delle disposizioni emesse dall'ufficio di presidenza e dei vincoli di bilancio, e che le deduzioni della ricorrente sono errate in fatto.

In questa occasione, esso è stato indotto a precisare che, non appena le possibilità di bilancio glielo avevano consentito, con decisione 24 maggio 1984 la ricorrente era stata nominata vice assistente, cioè aveva ottenuto un posto «B classico».

IV — Risposta delle parti al quesito della Corte

Con lettera in data 27 settembre 1984 la Corte ha invitato le parti a rispondere, prima dell'udienza, al seguente quesito:

«Se la decisione 24 maggio 1984, con cui la sig.ra Hansen-Meyer è stata nominata vice assistente (posto "B classico") non dia intera soddisfazione alla ricorrente. In caso negativo, quale sia precisamente divenuto, in seguito a detta decisione, l'oggetto del contendere, o se si preferisce, sotto quale aspetto la ricorrente abbia interesse alla prosecuzione della causa dopo l'adozione della decisione 24 maggio 1984».

Con lettera in data 12 ottobre 1984, la ricorrente ha risposto come segue:

«a) dato che la decisione è stata adottata il 24 maggio 1984, non già il 1° luglio 1983, data in cui è stata adottata la decisione n. 317/83/A, la ricorrente ritiene che, tenuto conto dell'idea che essa si è fatta della mancanza di "interpenetrabilità" [sic!] tra i ruoli B classico e BS, essa poteva essere presa in considerazione per una promozione solo due anni dopo il 24 maggio 1984 anziché dopo il 1° luglio 1983;

b) la decisione 24 maggio 1984 contiene un'ambiguità che la ricorrente ha cercato di eliminare rivolgendo all'autorità che ha il potere di nomina, il 20 luglio 1984, una domanda alla quale non è stata data finora alcuna risposta (allegato I)».

V — La fase orale

La sig.ra Hansen-Meyer, con l'avv. Slusny, del foro di Bruxelles, e il Comitato

economico e sociale, rappresentato dal sig. Simond, in qualità di agente, hanno svolto difese orali all'udienza del 25 ottobre 1984.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 novembre 1984.

All'udienza l'avvocato della ricorrente ha sostenuto che la decisione del 24 maggio 1984 non dà interamente soddisfazione alla ricorrente per due motivi:

— in primo luogo, la possibilità di promozione decorre dal 24 maggio 1984 anziché dal 1° luglio 1983;

— in secondo luogo, la nomina, come è concepita non garantisce alla Hansen-Meyer di non trovarsi un giorno in concorrenza con dipendenti «Bs».

Su questi punti il rappresentante del Comitato economico e sociale ha risposto come segue:
A norma dello statuto, come è stato costantemente applicato dal Comitato economico e sociale, «il B classico» el il «B segreteria» appartengono alla stessa trafila cosicché l'anzianità maturata nelle mansioni di «B segreteria» è interamente e normalmente presa in considerazione per l'ulteriore svolgimento della carriera «B classico».
Il problema della concorrenza, per la ricorrente, da parte dei dipendenti in «Bs» non sussiste più attualmente giacché essa si trova in «B classico» e i dipendenti inquadrati in «Bs» dovranno vincere un concorso per poter essere assegnati al «B classico». La ricorrente si trova quindi nella stessa situazione di tutti gli altri dipendenti della stessa categoria del Comitato economico e sociale.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'11 gennaio 1984, la sig.ra Meyer, in Hansen, dipendente del Comitato economico e sociale ha proposto un ricorso diretto:

— all'annullamento della decisione 1° luglio 1983, n. 317/83/A, con cui il segretario generale del Comitato economico e sociale ha disposto il suo trasferimento, con la stessa qualifica di vice assistente di segreteria, ad un nuovo posto «B 5/4, segreteria», attribuito all'ufficio «Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione», solo nella parte in cui detta decisione tiene ferma la qualifica di vice assistente di segreteria;

— all'annullamento della decisione 1° luglio 1983, n. 306/83/A, con cui il segretario generale del Comitato economico e sociale ha modificato l'organigramma di questa istituzione;

— ad ottenere che la Corte statuisca che spetta al Comitato economico e sociale adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione cioè «indicare che la ricorrente è vice assistente B 4/B 5, mentre il grado è B classico».

2 L'esame dell'allegato I A dello statuto relativo alla corrispondenza tra gli impieghi-tipo e le carriere in ciascuna delle categorie e nel ruolo linguistico dimostra, all'altezza delle carriere B 2/B 3 e B 4/B 5, l'esistenza di tre qualifiche: assistente, assistente di segreteria e assistente tecnico. Queste qualifiche corrispondono a tre «trafile» diverse istituite in seno alla categoria B: la «trafila B classico» che riguarda i dipendenti destinati ad effettuare lavori amministrativi e d'ufficio, la «trafila B segreteria», che è quella dei dipendenti che si dedicano essenzialmente a lavori di segreteria e di dattilografia, e infine la «trafila B tecnico» che comprende i dipendenti incaricati di svolgere compiti di carattere tecnico.

3 È assodato che questa distinzione non ha alcuna incidenza sullo stato giuridico e pecuniario degli interessati. Viceversa, le possibilità di carriera sono più ampie per i dipendenti assegnati a posti «B classico» i quali, a partire dalla carriera B 4/5 hanno maggiori possibilità di accedere alla carriera B 2/B 3 e sono i soli che possono ottenere il grado B 1.

4 La Hansen-Meyer, assunta dal Comitato economico e sociale come dattilografa di grado C 5 il 4 giugno 1968, l'11 novembre 1969 veniva assegnata come segretaria alla divisione B indi, dal 1° giugno 1973 al 1° novembre 1978, alla sezione «Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione». Nel 1978 veniva nominata segretaria principale presso la direzione A e raggiungeva il grado C 1. Essa vinceva il concorso B/25/74, bandito per la costituzione di una riserva di vice assistenti (posto B «classico»). Mancando posti vacanti in «B classico», il 18 dicembre 1979 essa si candidava ad un posto di vice assistente di segreteria (posto «B segreteria» presso la segreteria della direzione A. Con effetto dal 1° febbraio 1980 essa veniva nominata a questo posto.

5 Con decisione in data 11 marzo 1982, adottata a richiesta dell'interessata, questa veniva messa a disposizione dell'ufficio «Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione».

6 Onde far corrispondere il più possibile la tabella dei posti alla realtà, e tenuto conto della domanda della Hansen-Meyer di essere assegnata definitivamente al suo ufficio, il 1° luglio 1983 il segretario generale adottava due decisioni:

— la prima decisione, n. 306/83/A, modifica l'organigramma della segreteria generale, attribuendo un nuovo posto B 5/B 4 segreteria all'ufficio «Corrispondenza-archivi-biblioteca-documentazione», grazie ad uno scambio di posti;

— la seconda decisione, n. 317/83/A, dispone il trasferimento della Hansen-Meyer, con la stessa qualifica di vice assistente di segreteria, a detto posto.

7 Queste due decisioni costituiscono oggetto del presente ricorso e la seconda viene impugnata solo nella parte in cui tiene ferma l'assegnazione della Hansen-Meyer ad un posto della trafila «B segreteria», mentre il trasferimento non viene di per sè criticato dalla ricorrente.

8 Infine, con decisione 24 maggio 1984, menzionata dal Comitato economico e sociale per la prima volta nella controreplica, il segretario generale di questa istituzione, tenuto conto del fatto che il bilancio per il 1984 del Comitato economico e sociale aveva consentito di assegnare un nuovo posto B 5/4 «classico» all'ufficio «Corrispondenza'archivi-biblioteca-documentazione», disponeva la nomina a detto posto della Hansen-Meyer, come vice assistente, cioè ad un posto «B classico».

Sul capo della domanda relativo all'annullamento della decisione n. 317/83/A nella parte in cui lascia la ricorrente in un posto della «trafila B segreteria»

9 Dopo l'adozione della sopra menzionata decisione 24 maggio 1984, che disponeva la sua nomina come vice assistente ad un posto «B classico», la ricorrente tanto nella risposta da essa data al quesito postole dalla Corte, quanto all'udienza, ha sostenuto di avere interesse alla prosecuzione della causa, giacché detta decisione non la soddisfaceva appieno per due motivi:

— in primo luogo, la possibilità di promozione decorrerebbe dal 24 maggio 1984, anziché dal 1° luglio 1983;

— in secondo luogo, la nomina, tenuto conto del modo in cui è formulata, non garantirebbe alla ricorrente di non trovarsi un giorno in concorrenza con dipendenti della «trafila B segreteria».

10 Viceversa, il Comitato economico e sociale, che non aveva risposto per iscritto al quesito formulato dalla Corte, all'udienza ha sostenuto in primo luogo che, secondo lo statuto e secondo la costante applicazione fattane dal Comitato economico e sociale, l'anzianità maturata nelle mansioni «B Segreteria» è interamente tenuta presente per l'ulteriore svolgimento della carriera in «B classico»; in secondo luogo ha sostenuto che il problema della concorrenza, per la ricorrente, di altri dipendenti della «trafila B segreteria» non sussiste più attualmente, giacché essa appartiene alla trafila «B classico» e i dipendenti inquadrati in «B segreteria» dovranno superare un concorso per poter a loro volta essere assegnati ad un posto «B classico». La ricorrente si troverebbe quindi nella stessa situazione di tutti gli altri dipendenti della «trafila B classico» del Comitato economico e sociale.

11 La Corte deve prendere atto di queste dichiarazioni e dichiarare che, di conseguenza, l'adozione della decisione 24 maggio 1984 ha avuto l'effetto di dare pienamente soddisfazione alla ricorrente. Ciò premesso, il capo della domanda relativo all'annullamento della decisione 1° luglio 1983, n. 317/83/A è divenuto privo di oggetto.

Sugli altri capi della domanda

12 Di conseguenza, il capo della domanda diretto all'annullamento della predetta decisione 1° luglio 1983, n. 306/83/A, recante modifica dell'organigramma, che era stato formulato al solo scopo di ottenere l'annullamento della decisione n. 317/83/A, è a sua volta divenuto privo di oggetto. Lo stesso dicasi del capo della domanda diretto ad ottenere che la Corte statuisse che spetta al Comitato economico e sociale adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione della ricorrente.

Sulle spese

13 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa.

14 Va rilevato che il Comitato economico e sociale si è astenuto dal rispondere per iscritto al quesito postogli dalla Corte sul punto dell'interesse che la ricorrente poteva avere alla prosecuzione della causa dopo la decisione 24 maggio 1984. Esso ha risposto in proposito solo all'udienza. Essendo quindi la ricorrente rimasta nell'incertezza circa l'interesse che essa aveva alla prosecuzione della causa, nelle circostanze concrete è opportuno condannare il Comitato economico e sociale alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione)

dichiara e statuisce:

1. **Non vi è motivo di provvedere sui capi della domanda della sig.ra Hansen-Meyer.**

2. **Le spese sono poste a carico del Comitato economico e sociale.**

Kakouris Everling Galmot

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 dicembre 1984.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il Presidente della terza sezione

C. Kakouris